

Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E DI ATTRATTIVITÀ

Art. 54

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera ff), L. R. 21/2016

Art. 55

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1/2007)

1. Al comma 77 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole <<ricercatori italiani e stranieri.>> sono aggiunte le seguenti: <<Nell'ambito delle finalità istituzionali del CRO, la struttura realizzata può essere utilizzata anche per soggetti diversi in relazione ad attività congressuale, di formazione e di aggiornamento.>>.

Art. 56

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 6, lettera c), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.

2 Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 62,

comma 1, lettere a) e b) è stato emanato con DPREg. 01/02/2017, n. 027/Pres. (B.U.R. 8/2/2017, n. 6), ed entra in vigore il 9/2/2017.